

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) e successive modificazioni ed integrazioni che prevede la concessione, con le disponibilità del Fondo, di finanziamenti agevolati a favore delle imprese agricole;

Considerato che il Fondo costituisce uno dei principali strumenti di supporto alle imprese agricole della regione sia per quanto riguarda l'operatività ordinaria e strutturale relativa al finanziamento degli investimenti, sia per gli interventi di carattere straordinario posti in essere nell'ambito delle misure anticrisi adottate dall'Amministrazione regionale per il sistema produttivo a fronte del prolungarsi della crisi economica e finanziaria;

Rilevato che negli ultimi mesi si è registrato un progressivo aumento dei costi di provvista sui mercati interbancari unitamente ad un costante aumento di un altro elemento determinante il costo dei finanziamenti quale il rischio di impresa correlato alla situazione generale di crisi economica;

Rilevati inoltre i più stringenti requisiti di patrimonializzazione richiesti alle banche in conseguenza sia dei contenuti del così detto "accordo di Basilea 3" che delle indicazioni dell'Autorità Bancaria Europea in termini di standard ottimali a cui le banche stesse devono tendere;

Atteso che il tasso di interesse applicato ai finanziamenti viene usualmente determinato sommando un parametro variabile denominato "spread" ad un parametro base, riferibile alle quotazioni del tasso denominato "euribor" per i finanziamenti a tasso variabile ed alle quotazioni del tasso denominato "eurirs" per i finanziamenti a tasso fisso;

Rilevato che i regolamenti di attuazione della legge regionale 80/1982 e la convenzione stipulata con le banche ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della stessa legge regionale 80/1982, prevedono l'erogazione dei finanziamenti con il concorso delle disponibilità finanziarie del fondo e di capitale bancario;

Considerato che la convenzione stipulata con le banche attualmente stabilisce che la quota regionale del finanziamento è pari al 50 per cento e che ad essa si applica un tasso di interesse pari a zero;

Considerato anche che la medesima convenzione stabilisce per la quota bancaria del finanziamento l'applicazione di un tasso di interesse massimo determinato nella misura dell'euribor maggiorato di uno spread annuo massimo pari a 180 punti base, anche a garanzia del mantenimento sull'intero finanziamento dell'agevolazione rappresentata dall'erogazione a tasso 0 della quota di finanziamento regionale;

Considerato infine che la banca si assume il rischio di rimborsare la quota regionale anche in caso di inadempimento dell'impresa finanziata;

Vista la propria deliberazione n. 537 del 29 marzo 2012 con il quale è stato adottato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 80/1982, un atto di indirizzo di spesa con l'obiettivo di evitare riflessi sull'accessibilità ai finanziamenti;

Considerato che la predetta deliberazione ha autorizzato il Direttore del competente servizio della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali ad adeguare, in via transitoria e sperimentale sino al 30 giugno 2012, termine prorogabile non oltre il 31 dicembre 2012, la misura dello spread annuo massimo applicato alla quota dei finanziamenti erogati con capitale bancario entro il limite massimo di 280 punti base;

Preso atto che le banche convenzionate, per il tramite della Commissione regionale Friuli Venezia Giulia dell'Associazione Bancaria Italiana, hanno comunque segnalato un parere in merito all'inadeguatezza della misura dello spread massimo fissata a 280 punti base evidenziando conseguentemente che tale misura limiterebbe l'accessibilità ai finanziamenti a poche imprese, solo alle migliori, escludendo verosimilmente quelle medie e quelle marginali ma meritorie di credito;

Rilevata la necessità di continuare a garantire la massima flessibilità operativa del fondo anche alla luce dell'attuale andamento dei tassi di interesse;

Rilevata contemporaneamente la necessità di adeguare, a partire dall'esercizio 2013, l'operatività del fondo per quanto attiene al metodo di calcolo della componente di aiuto contenuta nei finanziamenti erogati, in conformità al contenuto della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), di seguito Comunicazione;

Considerato che la Comunicazione stabilisce, tra l'altro, che l'aiuto venga calcolato come differenza tra il tasso teorico di mercato individuato in base a criteri oggettivi stabiliti dalla Commissione ed il tasso agevolato;

Considerato inoltre che la predetta metodologia prevede più in particolare che, al fine del calcolo dell'aiuto, per ciascun finanziamento il tasso teorico di mercato sia individuato sommando ad un tasso base stabilito dalla Commissione un margine determinato prendendo in considerazione la categoria di rating dell'impresa beneficiaria, così come attribuite dalla banca intermediaria, e la qualità delle garanzie dalla stessa costituite per il medesimo finanziamento;

Considerato altresì che rimane immutata l'esigenza di prevedere condizioni economiche applicate alla quota di finanziamento erogata con provvista bancaria che continuino a garantire il mantenimento della componente di agevolazione presente nella quota erogata con provvista regionale secondo il contenuto della predetta Comunicazione;

Ritenuto a tal fine corretto ed opportuno che, così come avviene per la metodologia adottata dalla Commissione con la Comunicazione, la valutazione creditizia ed il livello di garanzie delle imprese incidano in termini determinanti nella definizione della misura dello spread massimo applicabile alla quota di finanziamento erogata con provvista bancaria;

Ritenuto altresì che la definizione di condizioni economiche applicabili alla quota bancaria dei finanziamenti con l'applicazione al tasso euribor di margini aggiuntivi differenziati a seconda delle qualità creditizie e delle garanzie delle imprese possa costituire un valido metodo per garantire un più ampio accesso ai finanziamenti da parte delle imprese meritorie di credito;

Considerato che, conformemente alla precitata deliberazione 537/2012, dal primo gennaio 2013 la misura massima dello spread applicabile alla quota bancaria dei finanziamenti è pari a 180 punti base;

Valutato che tale misura possa riferirsi unicamente alle imprese con migliore valutazione creditizia e garanzie elevate e che la misura massima dello spread debba essere superiore per le imprese con categoria di rating meno positiva e garanzie più basse;

Ritenuto pertanto di adottare un ulteriore atto di indirizzo di spesa adeguando la misura dello spread annuo massimo applicato alla quota dei finanziamenti erogati con capitale bancario entro limiti massimi parametrati alla categoria di rating ed alla qualità delle garanzie delle imprese, e comunque entro il valore massimo di 180 punti base per le imprese con migliore valutazione creditizia e garanzie elevate ed il valore massimo di 480 punti base per le imprese con categoria di rating soddisfacente e garanzie basse ovvero con categoria di rating scarsa e garanzie normali ovvero con categoria di rating negativa e garanzie elevate;

Ravvisata inoltre la necessità che l'atto di indirizzo definisca contestualmente l'applicazione del metodo di calcolo della componente di aiuto contenuta nella quota regionale dei finanziamenti erogati in conformità a quanto previsto dalla Comunicazione;

Ritenuto che, per tale finalità, le misure di spread applicati ai finanziamenti possano essere riferite, in termini di corrispondenza, ai margini da sommare al tasso base definito dalla Commissione per l'individuazione del tasso teorico di mercato, secondo le categorie indicate nella Comunicazione;

Ritenuto infine che tale corrispondenza possa essere individuata sulla base di valori indicati in una tabella di concordanza;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 277 e successive modificazioni ed integrazioni;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali;

La Giunta regionale all'unanimità

DELIBERA

1. di adeguare la misura dello spread annuo massimo applicato alla quota dei finanziamenti erogati con capitale bancario entro limiti massimi parametrati alla categoria di rating ed alla qualità

delle garanzie delle imprese e comunque entro il valore massimo di 180 punti base per le imprese con migliore valutazione creditizia e garanzie elevate ed il valore massimo di 480 punti base per le imprese con categoria di rating soddisfacente e garanzie basse ovvero con categoria di rating scarsa e garanzie normali ovvero con categoria di rating negativa e garanzie elevate;

2. di definire l' applicazione del metodo di calcolo della componente di aiuto contenuta nella quota regionale dei finanziamenti attraverso il riferimento, in termini di corrispondenza, degli spread applicati ai finanziamenti ai margini da sommare al tasso base definito dalla Commissione per l'individuazione del tasso teorico di mercato, secondo le categorie indicate nella Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), sulla base della tabella allegata alla presente deliberazione.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE